REGOLAMENTO (CEE) N. 3379/82 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1982

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1983, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che risultano dalla trasformazione dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 3033/80, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative;

considerando che la funzione positiva del sistema, nel migliorare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze, è stata riconosciuta dalla nona sessione del comitato speciale delle preferenze dell'UNCTAD; che, in tale sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero pienamente raggiunti alla fine del 1980 e, conseguentemente, di prorogarne la durata oltre il periodo iniziale, imponendo una revisione globale del sistema nel 1990;

considerando che è opportuno che la Comunità continui ad applicare preferenze tariffarie generalizzate conformemente alle conclusioni concertate in seno all'UNCTAD secondo l'intenzione manifestata, specialmente dall'insieme dei paesi che concedono preferenze, nell'ambito del suddetto comitato;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva totale o parziale, con la possibilità di rettificare le situazioni sfavorevoli che potrebbero crearsi, tra l'altro, negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) a seguito della sua applicazione;

considerando che dall'esperienza del periodo iniziale risulta che lo schema comunitario ha corrisposto, in misura considerevole, agli obiettivi prefissati; che è quindi opportuno mantenere le sue fondamentali caratteristiche, che consistono in una riduzione dei dazi doganali all'importazione, senza limitazione quantitativa, per taluni prodotti agricoli elencati nell'allegato A e in una riduzione dei dazi doganali, nei limiti di un massimale o di contingenti tariffari comunitari, per i tabacchi, il burro di cacao, il caffè solubile e le conserve di ananassi;

considerando che, nelle condizioni suesposte, ciascuno di questi contingenti tariffari o massimali comunitari è generalmente uguale al volume aperto nel 1982;

considerando che dal 1° gennaio 1981 la Republica ellenica applica il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, conformemente all'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979;

considerando che per gli importi preferenziali espressi in ECU i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti dalla tariffa doganale comune;

considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(2) GU n. C 274 del 18. 10. 1982, pag. 170.
(3) GU n. C 292 dell'8. 11. 1982, pag. 105.
(4) GU n. C 326 del 13. 12. 1982, pag. 4.

fra i paesi in via di sviluppo; che è quindi opportuno esentare totalmente dai dazi doganali i prodotti agricoli, elencati nell'allegato C, originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell'allegato D del presente regolamento;

considerando che, per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari, è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione senza discontinuità dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti; che inoltre a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei contingenti tariffari nei vari Stati membri e ovviare all'eventuale inadeguatezza della ripartizione forfettaria, è opportuno dividere i volumi contingentali in due parti, la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale; che, inoltre, la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingentali a danno di ciascuno dei paesi in via di sviluppo interessati e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate;

considerando che per i contingenti tariffari le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, finché la consistenza di ciascuna riserva lo permetta; che ciascuna delle quote iniziali e complementari deve essere valida fino al termine del periodo contingentale; che sembra tuttavia opportuno consentire agli Stati membri di limitare l'esercizio del loro obbligo cumulato di prelievi sull'ammontare della riserva ad almeno 40 % della loro quota iniziale;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale Stato membro dovrà riversarne una percentuale nella riserva corrispondente, allo scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, per quanto riguarda il massimale tariffario per il tabacco diverso dal tipo Virginia, l'obiettivo perseguito può essere raggiunto ricorrendo a un metodo di gestione basato sull'imputazione, a livello comunitario, sul menzionato massimale delle importazioni del prodotto in questione a mano a mano che il prodotto viene presentato in dogana con dichiarazioni di immissione in libera pratica e accompagnato da un certificato d'origine; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione totale dei dazi doganali non appena il suddetto massimale è raggiunto a livello della Comunità;

considerando che queste modalità di gestione richiedono una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione sui contingenti tariffari e sul massimale ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ripristinare la riscossione totale dei dazi doganali quando il massimale è raggiunto;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative, in particolare, alla gestione delle quote contingentali attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che è opportuno che la Comunità ammetta all'importazione, senza limiti quantitativi, i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, applicando i dazi doganali indicati per ciascuno di essi; che è necessario riservare il beneficio di queste condizioni preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di «prodotti originari» deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [1],

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

PRODOTTI DEI CAPITOLI DA I A 24 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE AMMESSI ALL'IMPORTAZIONE SENZA LIMITAZIONI QUANTITATIVE

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1983, i prodotti che figurano nell'allegato A sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi indicati a lato di ciascuno di essi.

All'importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente all'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979.

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato B.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. I prodotti riportati nell'allegato C, originari dei paesi elencati nell'allegato D, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione doganale, ferma restando la percezione dei dazi addizionali eventualmente applicabili, stabiliti nella tariffa doganale comune e contraddistinti con i simboli «em», «daz» e «daf».

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale previsto per la tequila, il pisco e il singani della sottovoce tariffaria 22.09 C V ex a) è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità figurante nel certificato di origine e redatto secondo la procedura di cui al paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano trimestralmente le informazioni relative alle importazioni contemplate dal presente regolamento all'Istituto statistico delle Comunità europee, secondo le disposizioni della Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (Nimexe).

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui alla sezione III soggetti a contingente, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo giorno di ogni mese, l'estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

A richiesta della Commissione, allorché il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 %, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni; gli estratti devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

SEZIONE II

MASSIMALE PER I TABACCHI GREGGI O NON LAVORATI DIVERSI DAL TIPO «VIRGINIA»

Articolo 3

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1983, i dazi della tariffa doganale comune per i tabacchi greggi o non lavorati, diversi dal tipo «Virginia», delle sottovoci tariffarie 24.01 ex A ed ex B, sono sospesi al livello del 7 %, con riscossione minima di 33 ECU per 100 kg di peso netto e riscossione massima di 45 ECU per 100 kg di peso netto.

All'importazione in Grecia è applicabile ai prodotti summenzionati il dazio doganale fissato conformemente all'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979.

Nel quadro del massimale comunitario di cui al paragrafo 4, i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per le importazioni originarie dei paesi elencati nell'allegato D.

2. Il beneficio di questa sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato B ad eccezione della Cina.

3. Le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili sul massimale menzionato al paragrafo 4.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

4. Fatti salvi gli articoli 4 e 5, il beneficio di tale sospensione è concesso per i tabacchi in oggetto nei limiti di un massimale comunitario di 2 550 t.

Articolo 4

Non appena raggiunto a livello comunitario il massimale fissato all'articolo 3, paragrafo 4, previsto per le importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'insieme dei paesi e territori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento per le importazioni dei tabacchi in oggetto da tutti i paesi e territori elencati negli allegati B e D fino al termine del periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 5

1. L'imputazione effettiva sul massimale comunitario delle importazioni dei tabacchi in questione viene effettuata a mano a mano che i suddetti prodotti sono presentati in dogana con dichiarazioni di immissione in libera pratica e accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

2. Una merce può essere imputata su un massimale soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Lo stato di esaurimento effettivo del massimale è accertato a livello comunitario sulla base delle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 6

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le misure necessarie al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni che precedono.

2. La Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi doganali nei confronti di tutti i paesi e territori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, alle condizioni previste all'articolo 4.

Articolo 7

Su richiesta della Commissione o almeno mensilmente, gli Stati membri la informano periodicamente delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sul massimale comunitario di cui all'articolo 3, paragrafo 4, sia in valore espresso in unità di conto europee sia in quantità espressa in tonnellate.

SEZIONE III

CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI

A. Tabacchi greggi o non lavorati del tipo «Virginia»

Articolo 8

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983 un contingente tariffario comunitario di 61 200 tonnellate è aperto nella Comunità all'importazione di tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia delle sottovoci 24.01 ex A e ex B. Nel quadro di tale contingente tariffario, il dazio doganale è sospeso al livello del 7 %, con riscossione minima di 13 ECU per 100 kg di peso netto e riscossione massima di 45 ECU per 100 kg di peso netto.

All'importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente all'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979.

Nel quadro di questo contingente tariffario, i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per le importazioni originarie dei paesi elencati nell'allegato D.

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato B ad eccezione della Cina. Le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su questo contingente tariffario.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

L'ammissione al beneficio di questo contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità che figura nel certificato di origine ed è redatto secondo la procedura di cui al secondo comma.

Articolo 9

1. Una prima parte di 60 000 tonnellate viene ripartita fra gli Stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 11, sono valide fino al 31 dicembre 1983 ed ammontano, per ciascuno Stato membro, ai seguenti quantitativi:

	(in tonnellate)
Benelux	7 098
Danimarca	1 501
Germania	10 110
Grecia	950
Francia	640
Irlanda	1 944
Italia	3 555
Regno Unito	34 202

2. La seconda parte, pari a 1 200 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 10

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata all'articolo 9, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 12 — è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la propria quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro può, informandone la Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale.

Articolo 11

Fatto salvo l'articolo 12, le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 10 sono valide fino al 31 dicembre 1983.

Articolo 12

Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il 7 novembre 1983, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 25 ottobre 1982, supera il 15 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 7 novembre 1983, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate fino al 25 ottobre 1983 e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

B. Burro di cacao e caffè solubile

Articolo 13

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983 dei contingenti tariffari comunitari sono aperti all'importazione nella Comunità per i prodotti e alle condizioni qui appresso indicati:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume (in tonnellate)	Aliquota dei dazi doganali
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao	22 000	8 %
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:		
	ex A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze:		
	— Estratti di caffè o «caffè solubile» ottenuti per estrazione acquosa dal caffè torrefatto, presentati in polvere, in granuli, in pagliuzze, in tavolette o in una forma solida simile	19 100	9 %

All'importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti summenzionati i dazi doganali stabiliti conformemente all'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979.

2. Il beneficio di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato B. Le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tali contingenti tariffari.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 14

1. Una prima parte di 19 494 tonnellate per il burro di cacao e di 17 190 tonnellate per il caffè solubile dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 13 viene ripartita in quote che ammontano, per ciascuno Stato membro, ai quantitativi qui appresso indicati:

(in tonnellate)

	Burro di cacao	Caffè solubile
Benelux	10 240	1 273
Danimarca	33	35
Germania	4 560	1 712
Grecia	40	300
Francia	395	237
Irlanda	33	33
Italia	33	45
Regno Unito	4 160	13 555

2. La seconda parte, pari a 2 506 t per il burro di cacao e a 1 910 t per il caffè solubile, costituisce la riserva.

Articolo 15

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro fissate all'articolo 14, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 17 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita una delle proprie quote iniziali, la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei

motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro può, informandone la Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale.

Articolo 16

Fatto salvo l'articolo 17, le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 15 sono valide fino al 31 dicembre 1983.

Articolo 17

Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il 1° ottobre 1983, la frazione non utilizzata delle loro quote iniziali che, al 15 settembre 1983, supera il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1983, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate fino al 15 settembre 1983 ed imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

C. **Conserve di ananassi, non in fette, in semifette o spirali**

Articolo 18

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 45 900 t per l'importazione di conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali delle sottovoci ex 20.06 B II a) 5, ex 20.06 B II b) 5, ex 20.06 B II c) 1 dd) ed ex 20.06 B II c) 2 bb) della tariffa doganale comune. Nel quadro di tale contingente tariffario il dazio doganale è sospeso a livello del 12 %, maggiorato del prelievo sullo zucchero, qualora il tenore di zucchero sia superiore al 17 % in peso per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a) 5 aa) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b) 5 aa).

All'importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente all'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979.

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato B. Le importazioni che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tale contingente.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 19

1. Una prima parte di 31 900 t viene ripartita fra gli Stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 22, sono valide fino al 31 dicembre 1983 e ammontano, per ciascuno Stato membro, ai seguenti quantitativi:

	(in tonnellate)
Benelux	3 052
Danimarca	979
Germania	13 498
Grecia	455
Francia	987
Irlanda	190
Italia	714
Regno Unito	12 025

2. La seconda parte, pari a un quantitativo di 14 000 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 20

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata all'articolo 19, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 22 — è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notificazione alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la propria quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, questo Stato membro procede, alle condizioni previste al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una

quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro può, informandone la Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale.

Articolo 21

Fatto salvo l'articolo 22, le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 20 sono valide fino 31 dicembre 1983.

Articolo 22

Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il 1° settembre 1983, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 agosto 1983, supera il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 1° settembre 1983, il totale delle importazioni di prodotti in questione effettuate fino al 15 agosto 1983 e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

D. Conserve di ananassi in fette, semifette o spirali

Articolo 23

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 28 560 tonnellate per l'importazione di conserve di ananassi in fette, semifette o spirali delle sottovoci ex 20.06 B II a) 5, ex 20.06 B II b) 5, ex 20.06 B II c) 1 dd) e ex 20.06 B II c) 2 bb) della tariffa doganale comune. Nel quadro di questo contingente tariffario, il dazio doganale è sospeso al livello del 15 %, maggiorato del prelievo sullo zucchero qualora il tenore di zucchero sia superiore al 17 % in peso per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a) 5 aa) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b) 5 aa).

All'importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente all'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979.

2. Il beneficio del contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato B. Tuttavia le importazioni che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono inputabili su tale contingente.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 24

1. Una prima parte pari a 26 160 tonnellate è ripartita fra gli Stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 27, sono valide fino al 31 dicembre 1983 e ammontano, per ciascuno Stato membro, ai seguenti quantitativi:

	(in tonnellate)
Benelux	3 400
Danimarca	800
Germania	10 000
Grecia	560
Francia	250
Irlanda	250
Italia	900
Regno Unito	10 000

2. La seconda parte, pari a un quantitativo di 2 400 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 25

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata all'articolo 24, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 27 — è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la propria quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni stabilite al pragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro, informandone la Commissione, può limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale.

Articolo 26

Fatto salvo l'articolo 27, le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 25 sono valide fino al 31 dicembre 1983.

Articolo 27

Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il 1° ottobre 1983, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1983, supera il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 1° ottobre 1983, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1983 e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24 e 25 e li informa, non appena pervenute le notificazioni, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri:

— entro il 21 novembre 1983, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 12;

— entro il 15 ottobre 1983, dello stato delle riserve dopo i versamenti effettuati in applicazione degli articoli 17 e 27;

— entro il 15 settembre 1983, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 22.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione degli articoli 10, 15, 20 e 25 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

Articolo 29

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione stabiliti sul loro territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi attribuite.

2. Il grado di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana con dichiarazioni di immissione in libera pratica ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui agli articoli 8, 13, 18 e 23.

3. Le merci possono essere ammesse al beneficio di un contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 è presentato anteriormente alla data del ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 30

Su richiesta della Commissione o almeno mensilmente gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni dei prodotti in causa effettivamente imputate sulle loro quote sia per valore espresso in ECU, sia per quantitativi espressi in tonnellate.

Articolo 31

Se la Commissione constata che l'importazione di prodotti che beneficiano del regime di cui agli articoli 1, 3, 8, 13, 18 e 23 avvengono nella Comunità in quantitativi o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, o creino una situazione sfavorevole negli Stati ACP, i dazi doganali applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in questione nei confronti del o dei paesi o territori che si trovano all'origine del pregiudizio. Queste misure possono ugualmente essere adottate in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 32

1. Onde garantire l'applicazione dell'articolo 31 la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato.

2. Qualora l'azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un massimo di dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento adottato dalla Commissione entro un periodo di dieci giorni lavorativi che segue il giorno della sua comunicazione. La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare il provvedimento.

Articolo 33

Il disposto degli articoli 31 e 32 lascia salva l'applicazione delle clausole di salvaguardia definite in virtù della politica agricola comune a titolo dell'articolo 43 del trattato e di quelle definite in virtù della politica commerciale comune a titolo dell'articolo 113 del trattato.

Articolo 34

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 35

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari dei paesi e territori in via di sviluppo che beneficiano delle preferenze tariffarie generalizzate (a) (b)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti vivi:	
	A. Cavalli:	
	II. destinati alla macellazione (c)	2 %
	III. altri	12 %
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	b) altra	esenzione
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:	
	ex A. di piccioni domestici	6 %
	ex B. di selvaggina con pelo, congelate	esenzione
	C. altre:	
	ex I. Cosce di rane	esenzione
	II. non nominate	esenzione
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	B. di mare:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	e) Squali	4 %
	g) Ippoglossi dell'Atlantico e ippoglossi neri	4 %
	v) altri:	
	— Pesci d'acquario	esenzione
	II. Filetti:	
	b) congelati:	
	10. di squali (squalus spp.)	10 %
	ex 14. di ippoglossi	10 %
	C. Fegati, uova e lattimi	5 %
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:	
	A. secchi, salati o in salamoia:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	

NB: Per la spiegazione delle abbreviazioni, vedi alla fine di questo elenco.

(a) I prodotti agricoli che beneficiano in regime di dazio comune dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.

(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Cina.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno adottare.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
03.02 *(segue)*	d) Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)	10 %
	e) Salmoni salati o in salamoia	2 %
	ex f) Clupeiformi spp. in salamoia	8 %
	II. Filetti:	
	ex d) altri:	
	— Clupeiformi spp. in salamoia	10 %
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, gelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. Crostacei:	
	I. Aragoste	7 %
	II. Astici (Homarus spp.):	
	a) vivi	7 %
	b) altri:	
	1. interi	7 %
	2. non nominati	7 %
	III. Granchi e gamberi di acqua dolce	7 %
	IV. Gamberetti:	
	a) Gamberetti della famiglia Pandalidae	6 %
	c) altri	6 %
	V. altri:	
	ex b) non nominati:	
	— Peurullus spp.	7 %
	B. Molluschi, compresi i testacei:	
	II. Mitili	7 %
	IV. altri:	
	a) congelati:	
	1. Calamari:	
	aa) Loligo spp.	4 %
	bb) Todarodes sagittatus	4 %
	ex dd) altri:	
	— Ommastrephes sagittatus	4 %
	2. Seppie delle specie Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti	6 %
	3. Polpi del genere Octopus	4 %
	4. Conchiglie dei pellegrini («Coquilles Saint-Jacques») (Pecten maximus)	4 %
	5. Veneri incrocicchiate o vongole e altre specie della famiglia Veneridae	4 %
	6. Altri	4 %
	b) non nominati	4 %
04.06	Miele naturale	25 %
04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	4 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:	
	B. altri	esenzione
05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:	
	A. Piume da letto e calugine:	
	II. altre	esenzione
	B. altri	esenzione
05.13	Spugne naturali:	
	B. altre	esenzione
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:	
	A. Talee e marze:	
	II. altre	8 %
	ex D. altri:	
	— Yucca e cactee, non piantate in vasi, casse, ceste, recipienti o altri imballaggi usuali	9 %
	— Alberi, arbusti e arboscelli, esclusi quelli da frutto e da bosco; altre piante, talee e radici vive, esclusi le azalee, i rosai, le piante vivaci ed il bianco di funghi	12 %
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati:	
	A. freschi:	
	ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre:	
	— Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi	15 %
	ex II. dal 1° novembre al 31 maggio:	
	— Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi	15 %
	ex B. altri:	
	— Fiori recisi, semplicemente disseccati	7 %
	— Fiori recisi, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati	16 %
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:	
	B. altri:	
	I. freschi	7 %
	II. semplicemente disseccati	5 %
	III. non nominati	14 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:	
	III. Ravanelli (Cochlearia armoracia)	13 %
	T. altri:	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench); Moringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
	— Zucche e zucchine, dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno del mese di febbraio	9 %
	— altri, esclusi sedano e prezzemolo dal 1° gennaio al 31 marzo	9 %
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:	
	ex B. altri:	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	13 %
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	
	ex E. altri ortaggi e piante mangerecce:	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	esenzione
07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati ma non altrimenti preparati:	
	ex B. altri:	
	— Funghi, esclusi i funghi di coltivazione	8 %
	— Ramolaccio (Cochlearia armoracia)	esenzione
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	11 %
	— Pimenti dolci, rossi o verdi, di umidità inferiore o uguale a 9,5 %	12 %
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	B. altri:	
	I. Piselli, ceci e fagioli:	
	— Fagioli delle specie «Phaseolus»	esenzione
	— Ceci della specie «Cicer arietinum»	esenzione
	— altri	3 %
	III. non nominati:	
	— Piselli di Angola o ambrevado delle specie «Cajanus cajan»	esenzione
	— altri	3 %
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:	
	B. altri	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	ex A. Datteri per la trasformazione industriale, non destinati alla fabbricazione di alcole, e datteri destinati ad essere condizionati per la vendita al dettaglio, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (a)	8 %
	ex B. Banane:	
	— secche	2 %
	D. Avocadi	6 %
	E. Noci di cocco	esenzione
	H. altri:	
	— Mangoste e guaiave	esenzione
	— Manghi	4 %
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	ex E. altri:	
	— Lime e limette (Citrus aurantifolia var. Lumio e var. Limetta)	9,6 %
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	D. Pistacchi	esenzione
	E. Noci di pecàn	esenzione
	F. Noci di arec (o di betel) e noci di cola	esenzione
	ex G. altre, escluse le nocciole	esenzione
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	E. altre	7 %
08.08	Bacche fresche:	
	C. Mirtilli neri (frutta del Vaccinium myrtillus)	2 %
	E. Papaie	2 %
	F. altre	5 %
ex 08.09	Altre frutta fresche:	
	— Rosa canina	esenzione
	— Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile	6,5 %
	— altre, esclusi i meloni e i cocomeri	6 %
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	
	ex B. Mirtilli neri (frutta del Vaccinium myrtillus) e more	8 %
	C. Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium	7 %
	ex D. altre:	
	— Cotogne	11 %

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
08.10 *(segue)*	ex D. — Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	7 %
	— Rosa canina	esenzione
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:	
	C. Papaie	esenzione
	D. Mirtilli neri (frutta del vaccinium myrtillus)	3 %
	E. altre:	
	— Cotogne	4 %
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	esenzione
08.12	Frutta secche (diverse da quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	A. Albicocche	5,5 %
	E. Papaie	esenzione
	ex G. altre:	
	— Tamarindi (baccelli e polpa)	esenzione
	— Rosa canina	esenzione
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:	
	A. Caffè:	
	I. non torrefatto:	
	b) decaffeinizzato	9 %
	II. torrefatto:	
	a) non decaffeinizzato	12 %
	b) decaffeinizzato	13 %
	B. Bucce e pellicole	8 %
	G. Succedanei contenenti caffè	14 %
09.02	Tè:	
	A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	esenzione
09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»):	
	A. non tritati né macinati:	
	I. Pepe:	
	b) altro	4 %
	II. Pimenti:	
	c) altri	5 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
09.04 *(segue)*	B. tritati o macinati:	
	I. Pimenti del genere «Capsicum»	5 %
	II. altri	4 %
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo:	
	A. macinati	2 %
	B. altri	2 %
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	10 %
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:	
	A. non tritati né macinati:	
	II. altri:	
	a) Noci moscate	esenzione
	B. tritati o macinati:	
	I. Noci moscate	esenzione
	II. Macis	esenzione
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:	
	A. non tritati né macinati:	
	I. di anice	esenzione
	II. di badiana	7 %
	III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro:	
	b) altri:	
	2. non nominati	esenzione
	B. tritati o macinati:	
	I. di badiana	7 %
	III. altri	esenzione
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie:	
	A. Timo:	
	I. non tritato né macinato:	
	b) altro	11 %
	II. tritato o macinato	13 %
	B: Foglie di alloro	12 %
	F. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla nota 1 b) di questo capitolo:	
	I. non tritati né macinati	esenzione
	II. tritati o macinati:	
	b) altri	3 %
11.04	Farine di legumi da granella, secchi, della voce 07.05 o delle frutta comprese al capitolo 8; farine e semole di sago e tuberi compresi al n. 07.06:	
	A. Farine dei legumi da granella secchi della voce 07.05	3 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
11.04 *(segue)*	B. Farine delle frutta del capitolo 8:	
	I. di banane:	
	— denaturate (a)	esenzione
	— altre	2 %
	II. altre:	
	— Castagne e marroni	7,5 %
	— non nominati	3 %
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
	B. Radici di liquirizia	esenzione
	C. Fave tonka	esenzione
12.08	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:	
	C. Semi di carrube:	
	I. non scortecciati, né frantumati, né macinati	esenzione
	II. altri	6 %
	D. Noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli	esenzione
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali:	
	A. Resine di conifere	esenzione
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
	A. Succhi ed estratti vegetali:	
	III. di quassia amara	esenzione
	IV. di liquirizia	esenzione (*)
	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone	esenzione
	VII. Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	esenzione
	VIII. altri:	
	a) medicinali	esenzione
	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	ex I. allo stato secco, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	12 %
	ex II. altre, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	7 %

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
13.03 *(segue)*	C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
	I. Agar-agar	esenzione
	II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube	esenzione
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):	
	A. Vimini:	
	II. altri	esenzione
	B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta	esenzione
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto o oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati:	
	A. Stearina solare e oleostearina:	
	II. altre	2 %
	B. Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)	esenzione
	C. altri	5 %
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A. Oli di fegato di pesci:	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	esenzione
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
	A. Grasso di lana greggio	esenzione
	B. altri	esenzione
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascame, ecc.)	esenzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica; cera di mirica e cera del Giappone	esenzione
	C. Olio di ricino:	
	II. altro	6 %
	D. altri oli:	
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a):	
	a) greggi:	
	1. Olio di palma	2,5 %
	ex 3. altri, esclusi l'olio di lino, l'olio di arachide, l'olio di girasole e l'olio di colza	2,5 %

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
15.07 *(segue)*	D. I. b) altri:	
	ex 2. non nominati:	
	— Olio di palmisti e di cocco	6,5 %
	II. altri:	
	a) Olio di palma:	
	1. greggio	4 %
	2. altro	12 %
	b) non nominati:	
	1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	18 %
	2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:	
	ex aa) greggi:	
	— Olio di palmisti e di cocco	7 %
	ex bb) altri:	
	— Olio di palmisti e di cocco	13 %
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:	
	A. Acido stearico	2 %
	B. Acido oleico	3 %
	C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione	esenzione
	D. Alcoli grassi industriali	6 %
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:	
	A. Glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	esenzione
	B. altra, compresa la glicerina sintetica	esenzione
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:	
	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	16 %
	B. altrimenti presentati	11 %
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:	
	A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente	esenzione
	B. Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:	
	II. altre	esenzione
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente:	
	B. altre	esenzione
15.17	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
	A. Degras	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
15.17 *(segue)*	B. Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
	II. altri:	
	a) Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soap-stocks)	esenzione
	b) non nominati	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	A. di fegato:	
	I. di oca o di anatra	14 %
	B. altre:	
	II. di selvaggina o di coniglio:	
	— di selvaggina	9 %
	— di coniglio	14 %
	III. non nominate:	
	b) altre:	
	1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina:	
	ex bb) altre:	
	— Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
	2. non nominate:	
	aa) di ovini o di caprini:	
	— di ovini	18 %
	— di caprini	16 %
	bb) altre	16 %
16.03	Estratti e sughi di carne, estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto:	
	B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg	esenzione
	C. di 1 kg o meno	5 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei:	
	A. Caviale e succedanei del caviale:	
	I. Caviale (uova di storione)	12 %
	II. altri	16 %
	B. Salmonidi	4 %
	ex F. Boniti e sgombri	19 %
	G. altre:	
	I. Filetti crudi, coperti semplicemente di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	10 %
	II. non nominati	10 %
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:	
	A. Granchi	6,5 %
	ex B. altri, con l'esclusione dei gamberetti grigi del genere «Crangon spp.» e delle lumache di terra	6 %
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie	9 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
17.04 *(segue)*	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum»	3 % + em con riscoss. mass. del 23 %
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	5 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
	D. altri	7 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao) anche sgrassato	11 %
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato	9 %
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	3 % + em
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	9 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, di semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso:	
	B. altri:	
	I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	esenzione + em
	II. non nominate:	
	— Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»	esenzione
	— altre	esenzione + em
ex 19.04	Tapioca, esclusa quella di fecola di patate	4 % + em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili	esenzione + em
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	3 % + em con riscoss. mass. del 24 % + daf
	B. Pane azimo (Mazoth)	esenzione + em con riscoss. mass. del 20 % + daf

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
19.07 *(segue)*	C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	esenzione + em
	D. altri	5 % + em
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices)	5 % + em
20.01	Ortaggi, piante, mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	ex C. altri, esclusi «mixed pickles», pimenti o peperoni dolci ...	14 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	B. Tartufi	14 %
	D. Asparagi	20 %
	E. Crauti	15 %
	ex F. Capperi	12 %
	ex H. altri, compresi i miscugli:	
	— Moringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:	
	ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 % + (P)
	ex B. altre:	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 %
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
	B. altre:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 % + (P)
	ex II. non nominate:	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 %
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :	
	B. Marmellate di agrumi:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %, escluse le marmellate di arance	19 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %, e inferiore o uguale al 30 %, escluse le marmellate di arance	19 % + (P)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.05 *(segue)*	B. ex III. altre, escluse le marmellate di arance	19 %
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %:	
	ex b) altre:	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 % + (P)
	ex III. non nominate:	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 %
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	I. di più di 1 kg:	
	— Mandorle, noci comuni e nocciole	12 % (*)
	— altre	7 %
	II. di 1 kg o meno:	
	— Mandorle, noci comuni e nocciole	14 % (*)
	— altre	8 %
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole:	
	a) Zenzero	10 %
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %
	c) Uve:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 % + (P)
	2. altre	25 %
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(segue)*	B. I. d) 1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 % + (P)
	bb) altre	25 %
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %	25 % + (P)
	bb) altre	25 %
	e) altre frutta:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %, escluse le ciliegie	25 % + (P)
	ex 2. altre, escluse le ciliegie	25 %
	f) Miscugli di frutta:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %	25 % + (P)
	2. altri	25 %
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	10 % + (P)
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	19 % + (P) (*)
	4. Uve	18 % + (P) (*)
	ex 8. altre frutta:	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	7 % + (P)
	— Tamarindi (baccelli, polpe)	7 % + (P)
	9. Miscugli di frutta:	
	ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi:	
	— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri	11 % + (P)
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	10 % + (P)
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	19 % + (P) (*)
	4. Uve	19 % + (P) (*)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(segue)*	B. II. b) ex 8. altre frutta:	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %+(P)
	9. Miscugli di frutta:	
	ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi:	
	— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri	8 %+(P)
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	ex dd) altre frutta:	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	7 %
	ex ee) Miscugli di frutta:	
	— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	11 %
	2. di meno di 4,5 kg:	
	ex bb) altre frutta e miscugli di frutta:	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	7 %
	— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	12 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C:	
	III. altri:	
	ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	— Frutta della sottovoce 08.01 A	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 *(segue)*	A. III. ex a) — Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi datteri, ananassi, meloni e cocomeri	14 %
	— Frutta della sottovoce 08.02 D	28 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	14 % + (P)
	— Frutta della sottovoce 08.02 D	28 % + (P)
	ex 2. altri:	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	14 %
	— Frutta della sottovoce 08.02 D	28 %
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C:	
	II. altri:	
	a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	2. di pompelmi e di pomeli	8 %
	3. di limoni o di altri agrumi:	
	ex aa) con zuccheri addizionati:	
	— esclusi i succhi di limoni	13 % (*)
	ex bb) altri:	
	— esclusi i succhi di limoni	13 % (*)
	4. di ananassi:	
	aa) con zuccheri addizionati	17 % + (P) (*)
	bb) altri	17 % (*)
	6. di altre frutta e ortaggi:	
	ex aa) con zuccheri addizionati:	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 % (*)
	ex bb) altri:	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 % (*)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 *(segue)*	B. II. a) 7. Miscugli:	
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:	
	11. con zuccheri addizionati	17 % (*)
	22. non nominati	18 % (*)
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	2. di pompelmi e di pomeli:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	8 % + (P)
	bb) altri	8 %
	4. di altri agrumi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	14 % + (P) (*)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	14 % (*)
	cc) senza zuccheri addizionati	15 % (*)
	5. di ananassi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	17 % + (P) (*)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	17 % (*)
	cc) senza zuccheri addizionati	17 % (*)
	7. di altre frutta e ortaggi:	
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 % + (P)
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche:	17 % + (P) (*)
	ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %:	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 % (*)
	ex cc) senza zuccheri addizionati:	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 % (*)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 *(segue)*	B. II. b) 8. Miscugli:	
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	17 % + (P) (*)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % ..	17 % (*)
	33. senza zuccheri addizionati	18 % (*)
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	ex A. Essenze di caffè	9 %
	B. Estratti o essenze di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze	esenzione
	C. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	2 % + em
	D. Estratti di cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	6 % + em
21.03	Farina di senapa e senapa preparata:	
	A. Farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	I. di 1 kg o meno	esenzione
	II. di più di 1 kg	esenzione
	B. Senapa preparata	8 %
21.04	Salse; condimenti composti:	
	B. Salse a base di purè di pomodoro	6 %
	ex C. altri:	
	— prodotti a base di ketchup di pomodoro	7 %
	— altri, escluse le salse a base di olio vegetale	5 %
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
	A. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	11 %
	B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	17 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:	
	A. Lieviti naturali vivi:	
	I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
21.06 *(segue)*	A. II. Lieviti di panificazione:	
	a) secchi	5 % + em
	b) altri	5 % + em
	III. altri	10 %
	B. Lieviti naturali morti:	
	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	6 %
	II. altri	esenzione
	C. Lieviti artificiali preparati	4 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	I. Granturco	3 % + em
	II. Riso	4 % + em
	III. altri	4 % + em
	G. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	ex I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola:	
	— Cuori di palma	9 %
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:	
	A. Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose	esenzione
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07:	
	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	6 %
22.03	Birra	14,5 %
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande:	
	C. Bevande alcoliche:	
	V. altri, presentati in recipienti contenenti:	
	ex a) due litri o meno:	
	— Tequila, pisco e singani	1,30 ECU per % vol e per hl + 5 ECU per hl

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:	
	B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:	
	B. di legumi	3 %
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove:	
	B. non nominati	esenzione
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	A. Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	esenzione
	C. non nominati	3 %
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco:	
	A. Sigarette	87 % (*)
	B. Sigari e sigaretti	42 % (*)
	C. Tabacco da fumo	110 % (*)
	D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	45 % (*)
	E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	19 % (*)

Abbreviazioni

(P): significa che le merci considerate sono sottoposte al regime dei prelievi;

em: significa che i prodotti considerati sono sottoposti alla riscossione di un elemento mobile fissato nel quadro dei regolamenti concernenti gli scambi di certe merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;

daf: significa che un dazio addizionale può essere riscosso sulla farina contenuta nei rispettivi prodotti;

daz: significa che un dazio addizionale può essere riscosso sullo zucchero contenuto nei rispettivi prodotti.

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

I. PAESI INDIPENDENTI

208 Algeria
330 Angola
459 Antigua e Barbuda
632 Arabia Saudita
528 Argentina
453 Bahamas
640 Bahrein
469 Barbados
421 Belize
676 Birmania
516 Bolivia
508 Brasile
696 Cambogia
302 Camerun
512 Cile
720 Cina
600 Cipro
480 Colombia
318 Congo
728 Corea del Sud
436 Costarica
272 Costa d'Avorio
448 Cuba
460 Dominica
500 Ecuador
220 Egitto
428 El Salvador
647 Emirati arabi uniti
815 Figi
708 Filippine
314 Gabon
276 Gana
464 Giamaica
628 Giordania
473 Grenada
416 Guatemala
488 Guiana
424 Honduras
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
048 Iugoslavia
346 Kenia
812 Kiribati
636 Kuwait
604 Libano
268 Liberia
216 Libia
370 Madagascar
701 Malaysia
204 Marocco
228 Mauritania
373 Maurizio
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
432 Nicaragua
288 Nigeria
649 Oman
662 Pakistan
442 Panama
801 Papuasia-Nuova Guinea
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
456 Repubblica dominicana
066 Romania
806 Salomone, isole
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
248 Senegal
706 Singapore
608 Siria
669 Sri Lanka
492 Suriname
393 Swaziland
680 Tailandia
472 Trinidad e Tobago
212 Tunisia
807 Tuvalu
524 Uruguay
816 Vanuatu
484 Venezuela
690 Vietnam
322 Zaire
378 Zambia
382 Zimbabwe

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1980 [regolamento (CEE) n. 2566/79, GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5].

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

476 Antille olandesi
413 Bermude
703 Brunei
044 Gibilterra
740 Hong Kong
450 Indie occidentali
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
813 Isole Pitcairn
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
808 Oceania americana (1)
802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos [Keeling], isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari { Terre australi ed antartiche francesi; Territorio antartico australiano; Territorio antartico britannico
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO C

Lista dei prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 3 (a)

01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi
01.04 A II	Animali vivi delle specie ovina e caprina (b)
01.06	Altri animali vivi
02.01 A I	Carni delle specie equina, asinina e mulesca, fresche, refrigerate o congelate
02.01 A III b)	Carni della specie suina, diverse da quelle commestibili, fresche, refrigerate o congelate
02.01 B II a)	Frattaglie delle specie equina, asinina e mulesca, fresche, refrigerate o congelate
02.01 B II b)	Frattaglie della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
02.01 B II d)	Altre frattaglie non nominate, fresche, refrigerate o congelate
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate
02.06 A	Carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche
02.06 C I b)	Frattaglie della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
02.06 C II b)	Frattaglie delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate
02.06 C III	Altre carni e frattaglie, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate
CAPITOLO 3	PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
04.05 A II	Uova in guscio, diverse da quelle di volatili, fresche o conservate
04.06	Miele naturale
04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
CAPITOLO 5	ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
CAPITOLO 6	PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
07.01 A	Patate, fresche o refrigerate

(a) I prodotti agricoli che beneficiano in regime di dazio comune dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

	07.01 F	Legumi da granella, sgranati o in baccello, freschi o refrigerati
	07.009 III	Ravanelli (Cochlearia armoracia)
	07.01 S	Peperoni, freschi o refrigerati
	07.01 T	Altri ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati
	07.02 B	Altri ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati
ex	07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato, ad esclusione delle olive
	07.04 A	Cipolle, disseccate, disidratate o evaporate, anche tagliate in pezzi o in fette oppure macinate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
ex	07.04 B	Altri ortaggi e piante mangerecce, disseccate, disidratate o evaporate, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, ad esclusione delle olive
	07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
	07.06 B	Altri
ex	08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio, ad esclusione delle banane fresche e degli ananassi freschi
	08.02 D	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi
	08.02 E	Altri agrumi, freschi o secchi
	08.05 D	Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati
	08.05 E	Noci di pecàn, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
	08.05 F	Noci di arec o di betel e noci di cola, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
ex	08.05 G	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
	08.07 E	Altre frutta a nocciolo, fresche
	08.08 C	Mirtilli neri (frutta del Vaccinium myrtillus)
	08.08 E	Papaie, fresche
	08.08 F	Altre bacche fresche
	08.09	Altre frutta, fresche
ex	08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri, ad esclusione delle fragole

08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

CAPITOLO 9 CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

10.06 A	Riso, destinato alla semina (a)
11.04 A	Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce 07.05
11.04 B	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8
11.05	Farina, semolino e fiocchi di patate
11.08 B	Inulina

ex CAPITOLO 12 SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DELLA VOCE 12.04

CAPITOLO 13 GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

CAPITOLO 14 MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti «primo sugo»
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, comprese la lanolina
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, ad esclusione dell'olio d'oliva
15.08	Oli animali e vegetali, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
15.17 A	Degras
15.17 B II	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, ad esclusione dei prodotti della sottovoce doganale 15.17 B I
16.02 A I	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, di fegato d'oca o d'anatra
16.02 B II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, di selvaggina o di coniglio
16.02 B III b) 1 bb)	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, diverse dai prodotti della sottovoce 16.02 B III b) 1 aa)
16.02 B III b) 2	Altre preparazioni e conserve di carni, non nominate
16.03	Estratti e sughi di carne, estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao

CAPITOLO 18 CACAO E SUE PREPARAZIONI

CAPITOLO 19 PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI O DI FECOLE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

ex CAPITOLO 20 PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE, DI FRUTTA E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE, AD ESCLUSIONE:

— dei prodotti delle sottovoci 20.07 A I a), A I b) 2, B I a) 1 aa), B I a) 1 bb) 22, B I b) 1 aa) 22 e B I b) 1 bb) 22;

— dei succhi di ananassi, meloni e cocomeri, delle sottovoci 20.07 A III a), A III b) 1 e A III b) 2;

— dei miscugli di succhi di frutta contenenti, in peso, più di 25 % di succo di ananassi, della sottovoce 20.07 B II a) 7 bb)

ex CAPITOLO 21	PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DELLA SOTTOVOCE 21.07 F
ex CAPITOLO 22	BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DELLE SOTTOVOCI 22.04, 22.05, 22.07 A e 22.09 C I
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli
23.02 B	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi
23.06 B	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove
23.07 A	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali: prodotti detti «solubili», di pesci o di mammiferi marini
23.07 C	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, non nominate né comprese altrove
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco

ALLEGATO D

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

660 Afganistan
236 Alto Volta
666 Bangladesh
284 Benin
391 Botswana
328 Burundi
675 Butan
244 Ciad
375 Comore
334 Etiopia
252 Gambia
338 Gibuti
260 Guinea
257 Guinea-Bissau
310 Guinea equatoriale
452 Haiti
684 Laos
395 Lesotho
386 Malawi
667 Maldive
232 Mali
672 Nepal
240 Niger
306 Repubblica Centrafricana
247 Repubblica del Capo Verde
324 Ruanda
819 Samoa occidentali
311 São Tomé e Principe
355 Seicelle e dipendenze
264 Sierra Leone
342 Somalia
224 Sudan
352 Tanzania
280 Togo
817 Tonga
350 Uganda
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud